

I consiglieri comunali

Al Sig. Sindaco del Comune di Veglie
Al Presidente del Consiglio Comunale Egr. Sig. Luca Cacciatore

Al Sindaco del Comune

Oggetto: Adeguamento del Piano Carburanti. Mozione ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D. Lgs. 267/ 2000 - Art. 26 del vigente Statuto comunale - art. 32 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Il sottoscritti Consiglieri comunali del Gruppo Consiliare Veglie Bene Comune, intendono proporre al Consiglio comunale la Mozione consiliare secondo quanto di seguito specificato.

Pemessa

Con deliberazione del consiglio comunale n.7 del 24/02/2011 fu approvato il "Piano di razionalizzazione degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione", in seguito denominato Piano. Il Piano individua apposite "fasce di compatibilità" (ambiti lineari sotto costante osservazione per la pianificazione della rete), comprendenti "aree idonee" (spazi immediatamente disponibili per l'installazione di impianti di distribuzione) all'interno delle suddette fasce.

Il Regolamento di Attuazione del Piano presenta al proprio interno aspetti contraddittori e non esplicativi tali da prestarsi ad incertezza interpretativa.

Nell'articolo 5 – Individuazione delle aree di localizzazione degli impianti - la lettera b) del comma 2, "*la localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti deve essere tale da **non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione o interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale***", il capoverso II) del comma 3 "*Non si possono installare nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti...(omissis)...nei siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico-architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale*", non sono ben coordinati con il capoverso II) del medesimo comma "*nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 sono consentiti solo impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo generico senza attività non oil opportunamente realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo. In tali aree è consentito anche l'installazione di impianti di tipo generico con attività non oil purché situati in fregio a strade statali e provinciali*".

Considerazioni

L'applicazione del presente Piano in riferimento alle regole urbanistiche trova punti di disarmonia.

Il Piano fornisce non tanto l'indicazione delle singole aree destinarie degli impianti, bensì l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento, all'interno dei quali si situano aree idonee, sotto il profilo urbanistico, ambientale, viabilistico – ad essere utilizzate per nuove installazioni, dando atto che il Piano non modifica in alcun modo la zonizzazione del Piano Regolatore Generale vigente.

Il Piano individua, nell'allega planimetria delle aree idonee e tra queste anche una porzione di territorio comunale adiacente ad un sito tipizzato dalla Regione Puglia come Bosco e Macchia benché tale fascia fosse tutelata (e quindi non compatibile secondo i principi di formazione del Piano) dal PUTT/p regionale (Piano Urbanistico Territoriale Tematico/paesaggio) rendendola di fatto inidonea ad insediamenti di distributori di carburanti. Anche questa non precisa concordanza tra testo regolamentante e planimetria esemplificativa potrebbe aver potuto comportare disorientamento ad eventuali investitori.

Con l'approvazione del nuovo piano paesaggistico (PPTR - Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) nel 16/02/2015 (DGR n.176), la fascia di rispetto della zona a macchia, in seguito a osservazioni di privati, senza alcun parere dell'amministrazione comunale (per una mera questione burocratica e non perché sia venuto meno l'importanza paesaggistica ed ambientale del sito) viene arretrata rispetto alla sua perimetrazione del PPTR adottato allentando i principi iniziali di formazione che tutelava.

Con un approfondimento successivo ci si è resi conto che è venuta anche a mancare la tutela di habitat di specie, quali i "percorsi pseudosteppici" (6220*), da parte del PPTR, perché non segnalata dall'amministrazione comunale in fase di presentazione delle osservazioni al PPTR adottato, che invece sono stati oggetto di riconoscimento dal parte del Consiglio Regionale in seguito alla mozione **SIC Lupomonaco** depositata dal Consigliere Regionale Cristian Casili ed approvata all'unanimità (Mozione 283-X del 10/07/2018).

Di questa nuova condizione del sistema di tutele l'amministrazione comunale e i consiglieri comunali sono stati semplici spettatori (mai messi al corrente) nonostante l'enorme sensibilità e attenzione prestata sul tema della macchia da parte di numerosi gruppi ambientalisti locali e non, associazioni, semplici cittadini. (Cfr. interpellanza prot. n.5488 del 13/04/2018).

Inoltre il comune avrebbe già dovuto adeguare il proprio PRG al PUTT/p, ma non lo ha fatto ed ancora non è stato fatto con l'attuale PPTR. Ovviamente non potrà non tenere conto delle risultanze ultime della mozione già approvata dal consiglio regionale sull'istituendo SIC LUPOMONACO.

La regione Puglia con la nota all'ANCI ed ai comuni, prot. uscita n. AOO/SP1/000432/10/06/2016, tra l'altro invitava i Comuni a provvedere in tempi brevi all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali al PPTR nonché a delimitare le aree escluse dalle tutele. "L'art.38 delle NTA al comma 5, infatti, recita che "in sede di adeguamento ai sensi dell'art. 97, e **comunque entro due anni dall'entrata in vigore del PPTR, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al comma 2 dell'articolo 142 del Codice.**" (entro il 23 marzo 2017). Nonostante ciò il Comune di Veglie risulta ancora inadempiente lasciando scoperti da tutela alcuni siti sensibili che invece fino a ieri erano tutelati.

Il Piano inoltre dispone di dover preservare dall'insediamento di impianti di distributori di carburante i siti di importanza paesaggistico-ambientale ma anche di rispettare i requisiti di **sicurezza**. Orbene il **Piano di Protezione Civile** ha individuato aree (in realtà solo due) a medio rischio inerente il pericolo incendi, in particolar modo l'area Lupomonaco (una delle due aree) dove vi sono i percorsi pseudosteppici (cfr. tav. 5.1, tav. 5.2 e tav.5.3). Se si considera invece la caratteristica dell'area prettamente macchiosa la pericolosità diventerebbe di livello almeno medio/alto. Il Piano non tiene conto di questo aspetto nonostante gli impianti di distribuzione carburante siano particolarmente soggette a rischio incendio.

Considerato che

- un Piano così strutturato soprattutto nei punti deboli citati può costituire dei precedenti che determinano aberrazioni urbanistiche nel nostro territorio comunale;
- alcune "fasce di compatibilità" di Piano come quella in area Lupomonaco risultano di fatto "fasce di incompatibilità";


Visto che è pervenuta una richiesta di insediamento di impianto di distribuzione carburanti in un sito che rappresenta tutte le criticità e disarmonie citate,

Si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente mozione come atto di indirizzo sul seguente dispositivo:

- 1) modifica del Piano al fine di prevedere:
 - la salvaguardia/esclusione dell'area di importanza naturalistica di Lupomonaco da quelle "fasce di compatibilità" perviste dal Piano;
 - studio da parte dell'amministrazione comunale di una proposta di spostare, se vi sono le condizioni, nel rispetto del territorio, l'attuale richiesta di ubicazione dell'impianto in un luogo che contemperi l'armonizzazione dei legittimi interessi della comunità e dei committenti;
 - istituzione di un tavolo di confronto in cui presentare la proposta alternativa individuata partecipato dai capigruppo e a cui invitare anche i committenti dell'attuale richiesta di insediamento di impianto di distribuzione carburante in area Lupomonaco.
- 2) Urgenza e priorità da dare all'adeguamento del PRG al PPTR così come previsto dalla normativa regionale (a tal proposito si allega petizione).

Veglie, 03/08/2017

I consiglieri



Giuseppe Lopomo

PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE

“VALORIZZIAMO L’AMBIENTE VEGLIESE”

ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE VEGLIESE

Al sig. Sindaco del Comune di Veglie
Claudio Paladini

Al Presidente del Consiglio Comunale

Ai Consiglieri del Comune di Veglie

Oggetto: Adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale (PRG) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

VISTO: L'art. 7 dello “Statuto del Comune di Veglie”.

VISTO: L'art 45 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio”.

VISTA: La delibera della Giunta Regionale n. 176/2015.

VISTO: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 40 del 23.03.2015.

VISTO: Il vigente P.R.G. approvato definitivamente dalla G.R. n.12841 del 30.12.1987 e la tipizzazione delle relative aree.

VISTA: La L.R. n. 20/2009 art.2.

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione n. 176 del 16.02.2015 la Giunta Regionale ha quindi approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

- Il Piano approvato è stato poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

(BURP) n. 40 del 23.03.2015, entrando così in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURP.

- A livello locale, lo strumento urbanistico vigente nel comune di Veglie è il Piano Regolatore Generale Comunale (PRG) approvato definitivamente dalla G.R. n.12841 del 30.12.1987

TENUTO CONTO CHE:

- Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è finalizzato ad assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale, nonché la promozione e realizzazione di forme di sviluppo sostenibile del territorio regionale, in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio e conformemente ai principi espressi nell'articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione Europea relativa al Paesaggio, firmata a Firenze il 20/10/2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 e nell'articolo 2 dello Statuto regionale.

- L'atlante del patrimonio è una struttura organizzativa del quadro conoscitivo del PPTR indirizzata a finalizzare il quadro stesso alla descrizione, interpretazione e rappresentazione identitaria dei molteplici e fortemente differenziati paesaggi della Puglia, oltre che a stabilirne le regole statutarie di tutela e valorizzazione.

- Il Comune di Veglie possiede un patrimonio Territoriale, Ambientale e Paesaggistico che deve essere valorizzato e quindi integrato nel quadro conoscitivo del PPTR.

TANTO PREMESSO CHIEDE

L'adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Veglie al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

I cittadini firmatari